



REGOLAMENTO COMITATO PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA MARCHE

Deliberato nella riunione del Comitato Regionale Piccola Industria del 20 aprile 2018

Approvato dall'Area Piccola Industria e dall'Area Sistema Associativo e Segreteria Organi di Confindustria – 3 maggio 2018

Approvato dal Consiglio di Presidenza di Confindustria Marche - 8 giugno 2018

Art. 1 - Costituzione

E' costituito, nell'ambito di Confindustria Marche, il Comitato Regionale Piccola Industria, presso cui funziona una apposita Segreteria.

Art. 2 – Scopi e compiti

Nell'ambito delle norme dello Statuto nazionale e regionale, il Comitato Regionale Piccola Industria è la Componente del Sistema Confindustria che ha lo scopo di tutelare le imprese di minori dimensioni quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di promuoverne la crescita per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Contribuisce inoltre all'affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi. In attuazione degli scopi sopracitati, svolge le seguenti attività:

- collabora nella promozione dello sviluppo associativo e organizzativo
- elegge i propri rappresentanti al Consiglio Centrale Piccola Industria, secondo le norme previste dal Regolamento Piccola Industria Confindustria
- promuove attività e servizi su temi di specifico interesse per le imprese che rientrano nel limite dimensionale previsto
- supporta il monitoraggio delle politiche regionali ed europee di interesse
- svolge un ruolo proattivo e di proposta nella politica economica regionale per promuovere la competitività e la crescita delle imprese
- svolge tutte le attività utili a tutelare in ambito regionale gli interessi delle imprese di minori dimensioni
- favorisce un proficuo flusso di informazioni fra l'attività centrale e quella territoriale
- coordina e collega l'attività dei Comitati Territoriali P.I.
- indica al Presidente di Confindustria Marche i nominativi di rappresentanti in seno a quegli organismi ove la presenza delle imprese di minori dimensioni sia prevista o ammessa
- partecipa con propri rappresentanti alle manifestazioni ed alle iniziative che rivestono interesse per le imprese di minori dimensioni, promosse da organismi regionali, nazionali ed europei
- predispone studi e/o rilevazioni di dati

Art. 3 - Composizione

Il Comitato Regionale Piccola Industria è composto da:

- quindici membri nominati in ragione di tre dal Comitato Piccola Industria di ogni territorio provinciale
- a questi si aggiunge l'ex Presidente che per ultimo ha rivestito la carica che è componente di diritto del Comitato



Art. 4 - Funzioni

Il Comitato Regionale Piccola Industria provvede a:

- eleggere nel proprio ambito il Presidente a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto; se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede, a maggioranza assoluta dei presenti, ad una successiva votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente successivamente, anche nella stessa riunione, propone i nominativi di due Vicepresidenti, anch'essi scelti all'interno del Comitato regionale, che lo affiancheranno nel corso del suo mandato
- eleggere i Vicepresidenti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;
- designare i propri rappresentanti in organi consultivi e gruppi di lavoro sia a livello regionale sia, laddove previsto, a livello nazionale;
- deliberare sulle modifiche al presente Regolamento

Art. 5 – Rinnovo cariche

Il Comitato Regionale Piccola Industria si aggiorna in concomitanza con i rinnovi in seno agli organi territoriali della Piccola Industria.

Il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili per un solo ulteriore biennio consecutivo.

Art. 6 - Presidente

Sulla base dell'Art. 13 dello Statuto di Confindustria Marche il Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria è componente di diritto del Consiglio di Presidenza di Confindustria Marche.

Sulla base dell'Art. 12 dello Statuto di Confindustria Marche Il Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria assume la qualifica di Vicepresidente di diritto di Confindustria Marche.

Art. 7– Convocazione e funzionamento

Il Comitato Regionale Piccola Industria si riunisce, di norma, almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente, e ogni volta se ne presenti la necessità.

In caso di particolari gravi motivi, potrà essere riunito anche su richiesta del Presidente di Confindustria Marche o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

In quest'ultimo caso il Presidente del Comitato Regionale o, nel caso di impedimento del Presidente, uno dei Vicepresidenti, dovrà convocare la riunione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni devono essere convocate mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso di convocazione deve indicare data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica, di cui all'art. 3; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei membri in carica presenti, salvo quanto previsto dall'art. 4 relativamente alla elezione del Presidente e dei Vicepresidenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica.

Ciascun membro ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.



CONFINDUSTRIA MARCHE
Piccola Industria

In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, il singolo componente del Comitato Regionale decade dalla carica. In caso di assenza o temporanea indisponibilità, il Presidente del Comitato Regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano anagraficamente, che ne esercita le funzioni.

Art. 8 – Requisiti

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del codice etico. Le cariche del Comitato Regionale Piccola Industria sono gratuite e possono essere ricoperte soltanto da rappresentanti (titolari, amministratori delegati o legali rappresentanti) di imprese di minori dimensioni in attività – rispondenti alle caratteristiche aziendali fissate dalla Raccomandazione della Comunità Europea in materia di PMI – aderenti alle Associazioni Federate.

Per poter accedere alle cariche del Comitato Regionale, ai componenti del Comitato stesso è richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto di Confindustria Marche, nonché alle norme e ai regolamenti della Confederazione Generale dell'Industria Italiana relativi al funzionamento degli Organi della Piccola Industria.